



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI*  
*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

**Prot. n° 1883**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 ed all'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V<sup>^</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA la richiesta in data 3 agosto 2012, successivamente integrata, con la quale la soc. Engine S.r.l., con nuova sede in via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, ha chiesto l'approvazione di un dispositivo documentatore fotografico delle infrazioni semaforiche e rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "EnVES EVO MVD";

VISTO il voto n. 97/2012, reso nell'adunanza del 13 dicembre 2012, pervenuto a questo Ufficio in data 1 marzo 2013, e la successiva nota in data 7 marzo 2013, con le quali la V<sup>^</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: che per quanto riguarda la classificazione dei veicoli effettuata con il sensore laser sia necessario un periodo di sperimentazione; che la classificazione può essere effettuata per mezzo delle sonde Canoga come già documentato in occasione dell'approvazione del sistema Celeritas; che l'utilizzo del dispositivo, in assenza dell'installazione delle sonde Canoga, è limitato alle strade lungo le quali vige un limite di velocità massima valido per tutti i veicoli; che per quanto attiene la prevenzione del rischio connesso alla procedura di corretto funzionamento del sistema che comporta l'utilizzazione del laser di puntamento, si sottolinea l'obbligo di soddisfare tutte le misure volte alla protezione dei lavoratori esposti alla radiazione ottica in conformità a quanto prescrive la legislazione vigente; che l'utilizzo del dispositivo nelle condizioni di rilevazione delle infrazioni riguardanti la linea di arresto ex art. 146 del codice della strada debba essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore;

VISTA la nota in data 21 marzo 2013 con la quale la soc. EngiNe S.r.l. ha trasmesso una nuova copia del manuale;

CONSIDERATO che le modifiche apportate nel citato manuale soddisfano quanto richiesto dal voto n.97/2012;

## D E C R E T A

- Art.1. E'approvato il dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni semaforiche denominato "EnVES EVO MVD", prodotto dalla soc. Engine S.r.l.,con sede in Via Vittorio Veneto 15 – Viterbo, con la prescrizione che non è ammesso l'uso congiunto del sistema per il rilievo contemporaneo delle infrazioni di passaggio con semaforo rosso e di superamento dei limiti massimi di velocità.  
E' escluso dal procedimento di approvazione l'utilizzo del sensore laser come classificatore di veicoli .
- Art.2 . L'utilizzo del dispositivo come rilevatore delle infrazioni semaforiche ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale istruzioni nella versione aggiornata.
- Art.3. L'uso del dispositivo "EnVES EVO MVD" come misuratore di velocità, in assenza dell'installazione delle sonde Canoga, è limitato alle strade lungo le quali vige un limite di velocità massima valido per tutti i veicoli.
- Art.4. Il dispositivo "EnVES EVO MVD",quale documentatore di infrazioni semaforiche, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale,sia in modalità automatica
- Art.5. Le Amministrazioni che utilizzano il dispositivo come documentatore fotografico di infrazioni semaforiche in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.
- Art.6. Il dispositivo "EnVES EVO MVD",come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade,ovvero utilizzato in modo automatico,senza la presenza dell'organo di polizia, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .
- Art.7. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "EnVES EVO MVD" come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale.
- Art.8. L'approvazione del dispositivo "EnVES EVO MVD"come rilevatore di infrazione ai limiti massimi di velocità ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto.

Art.9. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di istruzioni nella versione aggiornata e depositata presso questa Direzione.

Art.10. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

29.3.2013

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**